

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CLAUNS VIP LODI ODV

	Pag.
ART. 1 – Denominazione e sede	2
ART. 2 – Statuto	2
ART. 3 – Finalità e Attività	2
ART. 4 – Associati – Ammissione	4
ART. 5 – Diritti e Doveri degli Associati	4
ART. 6 – Perdita della Qualifica di Socio	5
ART. 7 – Qualità di Volontariato	5
ART. 8 - Volontari	6
ART. 9 – Gli Organi Sociali	6
ART. 10 – L'Assemblea	6
ART. 11 – Compiti dell'Assemblea	7
ART. 12 – Assemblea Ordinaria	7
ART. 13 – Assemblea Straordinaria	8
ART. 14 – Organo di Amministrazione	8
ART. 15 – Il Presidente	9
ART. 16 – Il Segretario	9
ART. 17 – Il Tesoriere	9
ART. 18 – Risorse Economiche	10
ART. 19 – I Beni	10
ART. 20 – Divieti di distribuzione degli utili e obbligo dell'utilizzo del patrimonio	10
ART. 21 – Bilancio	10
ART. 22 – Convenzioni	11
ART. 23 – Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti	11
ART. 24 – Responsabilità dell'Organizzazione	11
ART. 25 – Assicurazione dell'Organizzazione	11
ART. 26 – Libri	11
ART. 27 – Lavoratori	12
ART. 28 – Devoluzione del Patrimonio	12
ART. 29 – Disposizioni Finali	12

ART. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "**CLAUNS VIP LODI ODV**", d'ora in avanti chiamata anche Organizzazione, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in **Lodi (Lo), Via Melzi D'eril 13**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa con decisione dell'Organo di Amministrazione.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Codice Civile, della normativa vigente in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa e ad esso si ispira fedelmente ogni Regolamento Interno redatto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- istituzione ed organizzazione di Volontari-Clown che previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, case di reclusione, pellegrinaggi etc;
- attuazione di collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati; per avvalorare il ruolo terapeutico della Clown-terapia
- sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo; dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso";
- sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'Estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
- diffondere la cultura del sorriso e del Clown in ogni luogo e circostanza ove vi sia una situazione di difficoltà fisica, materiale, morale.

Le attività sono coerenti col contenuto dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 con particolare riferimento, ma non solo, alle lettere d), i), u), v) e w).

Al fine di svolgere le sopraccitate attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prelevante delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti che abbiano completo l'iter formativo propedeutico previsto dal Regolamento.

L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organizzazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Organizzazione potrà contribuire alla realizzazione di attività di altre associazioni senza scopo di lucro che svolgano attività rivolte a persone in difficoltà mediante erogazioni liberali di denaro e/o beni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 4 **(Associati - Ammissione)**

Sono soci dell'Organizzazione, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 **(Diritti e Doveri degli Associati)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Organizzazione
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre all'Organo di Amministrazione
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, finanziario, consultare i verbali;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare, direttamente o per delega (massimo una), in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- accedere agli atti e ai registri dell'associazione
- eleggere ed essere eletti membri dell'Organo di Amministrazione

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 **(Perdita della Qualifica di Socio)**

La qualità di socio si perde per:

- a) morte;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso comunicato per iscritto all'associazione;
- d) esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti che contravvengono e/o violano le norme e gli obblighi statutari, regolamentari e/o deliberate dagli organi associativi; che arrecano danni materiali o morali all'organizzazione; che danneggino l'immagine o la reputazione dell'Organizzazione; che senza adeguato motivo si mettono in condizione di inattività prolungata.

Si rinvia alle norme contenute nel Regolamento interno per la miglior disciplina delle singole ipotesi.

La perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c) è deliberata dall'Organo di Amministrazione, mentre nel caso d) - di esclusione - la delibera dell'Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima assemblea ordinaria utile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, all'associato devono essere contestati per iscritto – tramite comunicazione per posta elettronica o per raccomandata a/r - gli addebiti che gli vengono mossi con facoltà, per lo stesso, di replica e/o di presentare giustificazioni. Dell'esclusione, ratificata dall'assemblea, deve essere data comunicazione scritta – tramite comunicazione per posta elettronica o per raccomandata a/r - al socio escluso entro 15 giorni dalla delibera con indicazione delle motivazioni per la quale la perdita della qualità di socio sia stata disposta.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla comunicazione presentando ricorso scritto all'Organo di Amministrazione e all'assemblea. L'assemblea deciderà in merito nella prima assemblea utile ordinaria

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 **(Qualità di Volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 8 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea dei Soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, programma gestionale interno, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'organizzazione, e la liquidazione ed evoluzione del patrimonio della stessa. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il programma e il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea Ordinaria)

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 14 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari, da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Organo di Amministrazione stesso.

Se le dimissioni o la cessazione di alcuni membri dovesse comportare la riduzione del numero degli amministratori al di sotto della maggioranza, o del limite minimo di membri previsto dallo statuto, gli amministratori rimasti in carica indicano un'assemblea dei soci per eleggere un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il segretario/tesoriere)
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro la fine di Aprile dell'anno successivo
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile.
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti
- predisporre eventuali regolamenti interni
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, presiede e convoca l'Organo di Amministrazione, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole dell'Organo di Amministrazione, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Il Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei soci e cura il rapporto con i soci.

Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 17 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Organizzazione.

Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio.

Il Tesoriere può anche non essere socio dell'Organizzazione.

ART. 18 (Risorse Economiche)

Le Risorse Economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni mobili e immobili.

I beni mobili che sono collocati nella sede o nei magazzini a disposizione dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione o presso l'abitazione del Presidente.

ART. 23 (Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Responsabilità della Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 25 (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26 (Libri)

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell'Organo di amministrazione.

ART. 27 (Lavoratori)

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 28 (Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni Finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile, dalla normativa vigente in materia anche con riferimento ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente 

Il Segretario 